

Città metropolitana di Torino

**D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Valperga a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Orco tramite Roggia di Favria, assentita a Jack s.r.l.**

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. **37** del **10/01/2021**:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

**DETERMINA**

**1)** di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;

**2)** Di rilasciare a Jack s.r.l. con sede legale in Rivarolo Canavese (TO) - Via Vallero n. 1, C.F./P.IVA: 10245780019, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica richiesta in data 28 gennaio 2020 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Valperga – loc. San Martino - Fg. 5 mapp. 290 e 1040, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Orco, mediante subderivazione dalla Roggia di Favria nel Comune di Valperga in misura di una portata massima pari a 2.200 litri/s e di una portata media pari a 1.849 litri/s, per produrre sul salto di metri 1,79 la potenza nominale media di kW 32,5 - con restituzione nella stessa Roggia di Favria in Comune di Valperga;

**3)** di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché sia resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

**4)** di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'eventuale decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;

**5)** di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

Parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale in data della Città metropolitana di Torino (**allegato 1**);

Nulla osta per costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 (**allegato 2**);

Nulla contro del demanio militare n. 7151 del 14-05-2020 (**allegato 3**)

Parere tecnico-idraulico della Regione Piemonte ai sensi di: R.D. 523/1904 e s.m.i., Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17 comma 6 ter) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 18-2555 (**allegato 4**)

Autorizzazione paesaggistica n. 1/2020 del 31/12/2020 del Comune di Valperga (**allegato 5**)

Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, prot. 20181 in data 30/12/2020, di assenso paesaggistico e archeologico, (**allegato 6**, comprensivo del parere prot. 18741 del 12/11/2018, già acquisto agli atti del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua).

**6)** di dare atto che il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte in conferenza dei servizi, così come previsto dall'art. 15.1 del D.M. 10/9/2010 e dall'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i. Nello specifico il presente provvedimento comprende altresì:

Permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

Approvazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012 e s.m.i.;

Parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998 e s.m.i.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si rendano necessari in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, anche se non espressamente citata nel presente provvedimento.

Le opere dovranno essere realizzate in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 in materia di prevenzione degli incendi e di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

**7)** di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

**8)** a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio;

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a:

Dare attuazione agli obblighi connessi alla denuncia di impianto elettrico, ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e della L.R. 23/1984 e s.m.i.;

Rispettare la prescrizione di cui all'art. 12 del disciplinare di concessione, riguardo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, in particolare:

- iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento abilitativo all'esecuzione dei lavori, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Amministrazione, al Comune di Valperga e all'Arpa territorialmente competente; in ogni caso il periodo di realizzazione

dei lavori dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

- condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di inizio dei lavori;

**9)** Di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo dell'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere rimessa in pristino del sito e delle eventuali misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nell'impegno specifico e nel computo metrico allegati all'istanza. In merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Città Metropolitana, di importo adeguato al valore di tali opere, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Il contratto fideiussorio potrà essere stipulato per una durata di anni 5, con obbligo di rinnovo prima della scadenza, per l'intero tempo di vita dell'impianto. Tale contratto non potrà subire variazioni né modifiche né annullamenti e/o cancellazioni senza il preventivo benestare della scrivente Amministrazione.

Nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture trovino un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo, previa valutazione congiunta della Città Metropolitana e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno essere mantenute;

Preventivamente all'avvio dei lavori, il titolare dovrà inoltre stipulare apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a garanzia dell'effettiva realizzazione dell'impianto per un importo pari a 50 Euro/kW di potenza, come previsto dalla D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314.

Le suddette garanzie finanziarie devono essere conformi alle indicazioni reperibili sul sito web della Città Metropolitana: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/fonti-rinnovabili>, ed essere preventivamente approvate da questa Direzione.

**10)** Che il titolare dovrà comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

**10)** di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

**11)** di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto a e-distribuzione s.p.a. prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata al gestore di rete con decorrenza dalla data del collaudo;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

**12)** ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

**13)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca, previa diffida, della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

**14)** la presente autorizzazione non prevede scadenza, restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative

**15)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

**16)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"